

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3259/2023, Prot. n. 0245493/23
del 29.09.2023

Publicato all'Albo online il 29.09.2023

INDICE

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Principi generali.....	5
Art. 3 - Ambito di Applicazione.....	6
TITOLO II - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	6
Art. 4 - Norme Generali.....	6
Art. 5 - Immatricolazione a corsi di studio, corsi di studio magistrali a ciclo unico e corsi di studio magistrali ad accesso libero.....	6
Art. 6 - Immatricolazione a corsi di studio, corsi di studio magistrali a ciclo unico e corsi di studio magistrali ad accesso programmato.....	7
Art. 7 - Immatricolazione con trasferimento da altro ateneo.....	7
Art. 8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo	7
Art. 9 - Contemporanea iscrizione a due CdS	8
Art. 10 - Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	8
Art. 11 - Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia (seconda laurea) e con abbreviazione di carriera	8
Art. 12 - Iscrizione a tempo parziale	9
TITOLO III- STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI	9
Art. 13 - Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.....	9
Art. 14 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero	10
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	10
Art. 15 - Insegnamenti erogati in modalità tradizionale convenzionale.....	10
Art. 16 - Insegnamenti erogati in modalità blended	10
Art. 17 - Insegnamenti erogati in modalità telematica	11
Art. 18 - Modalità di erogazione delle attività didattiche.....	11
Art. 19 - Progetti di didattica innovativa	11
Art. 20 - Attività di supporto all'inclusione	12
Art. 21 - Dual career.....	12
Art. 22 - Identità alias.....	12
Art. 23 - Orientamento	12
Art. 24 - Attività di stage e tirocini.....	13
Art. 25 - Progetti Bbetween e iBicocca	13
TITOLO V - CARRIERA DELLO STUDENTE.....	14

Art. 26 - Piano di Studio.....	14
Art. 27 - Verifiche del profitto.....	15
Art. 28 - Accertamento della frequenza e iscrizione agli insegnamenti.....	16
Art. 29 - Riconoscimento crediti	16
Art. 30 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio.....	16
Art. 31 - Laurea alla memoria	17
TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE	17
Art. 32 - Trasferimento ad altro ateneo	17
Art. 33 - Passaggio di corso di studio	18
Art. 34 - Sospensione degli studi.....	18
Art. 35 - Interruzione degli studi	18
Art. 36 - Decadenza.....	19
TITOLO VII- DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	19
Art. 37 - Credenziali e Badge di Ateneo	19
Art. 38 - Certificazioni e titoli	20
Art. 39 - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	20
TITOLO VIII - NORME DI DISCIPLINA.....	21
Art. 40- Sanzioni disciplinari e relativo procedimento.....	21
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art. 41 - Entrata in vigore e applicazione.....	22
Art. 42 - Modifiche al Regolamento.....	22
Art. 43 - Norma finale	22

TITOLO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) Ateneo: l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- b) Corso di studio: i percorsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, una laurea magistrale a ciclo unico. Di seguito abbreviati in CdS;
- c) CdS internazionali:
 - CdS i cui percorsi sono integrati con quelli di Istituzioni estere e che possono portare al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;
 - CdS erogati in lingua straniera con una percentuale minima di studenti con titolo conseguito all'estero e/o alla cui erogazione partecipino un numero minimo di docenti in possesso di adeguate competenze linguistiche;
 - CdS con mobilità strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno una percentuale minima specificata di studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito un numero minimo specificato di CFU all'estero;
 - CdS Magistrali con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito di programma comunitari;
 - CdS erogati in lingua italiana che abbiano una percentuale minima specificata di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero o prevalentemente in lingua italiana che risultano fortemente attrattivi per studenti internazionali;
- d) CdS abilitanti: i CdS che prevedono all'interno del percorso lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico utile ai fini del conseguimento del titolo direttamente abilitante alla professione;
- e) CdS professionalizzanti: i CdS che nascono in stretta correlazione con il mondo del lavoro e degli ordini professionali e che sono caratterizzati da un percorso tradizionale a cui si affianca un ampio periodo di tirocinio presso studi professionali, enti o aziende convenzionate;
- f) Studente: colui che è iscritto a un corso universitario dell'Ateneo. Dove non diversamente previsto da specifiche disposizioni nazionali o locali il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti a tutti i percorsi formativi attivati dall'Ateneo;
- g) Studente internazionale: colui che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - essere in possesso del titolo di accesso necessario per accedere ai percorsi dell'Ateneo conseguito all'estero;
 - essere iscritto ad una università straniera e frequentante un CdS dell'Ateneo legato a un Programma di Mobilità Internazionale (studente incoming).In assenza del dato sul titolo di scuola secondaria di secondo grado la cittadinanza straniera definisce lo status di studente internazionale;
- h) Immatricolazione: l'atto amministrativo con il quale un cittadino europeo o extra europeo viene iscritto per la prima volta a un corso di studio dell'Ateneo;
- i) Iscrizione: l'atto amministrativo con il quale uno studente già immatricolato viene iscritto ad un anno successivo al primo. L'iscrizione è valida per un anno accademico;
- j) Attività formativa: ogni attività formativa organizzata o prevista dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
- k) Credito Formativo Universitario (CFU): è l'unità di misura del lavoro di apprendimento così come definito dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- l) Piano di Studio: lo specifico percorso, articolato in attività formative, che lo studente deve presentare e seguire per il conseguimento del titolo di studio;

- m) Sospensione degli studi: la sospensione temporanea della carriera dello studente della durata di uno o più anni accademici a seguito della presentazione di apposita domanda;
- n) Interruzione degli studi: l'interruzione della carriera dello studente per uno o più anni accademici a seguito del mancato rinnovo dell'iscrizione (e al di fuori del caso di cui alla precedente lettera m);
- o) Decadenza: la perdita dello status di studente al verificarsi delle condizioni di cui al presente Regolamento con la conseguente chiusura della carriera universitaria;
- p) Coorte: l'insieme degli studenti immatricolati al primo anno di un determinato CdS, con riferimento ad uno specifico anno accademico. Agli studenti che vengono immatricolati ad anni di corso successivi al primo viene assegnata la stessa coorte degli studenti già iscritti allo stesso anno di corso;
- q) Struttura didattica competente: il Consiglio di Dipartimento cui il CdS è affidato e/o il Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD), organo del Dipartimento cui spetta la gestione del/dei CdS;
- r) Ordinamento didattico del CdS: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del CdS;
- s) Regolamento didattico del CdS: il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del CdS, in conformità al relativo ordinamento;
- t) Manifesto degli studi: il documento che contiene tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica dei CdS per l'anno accademico di riferimento;
- u) Insegnamenti sovranumerari: insegnamenti o attività con CFU aggiuntivi rispetto a quelli necessari e sufficienti per acquisire il titolo di studio;
- v) Obblighi formativi aggiuntivi (OFA): nei corsi di laurea o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione o alla verifica della preparazione iniziale;
- w) Salto d'appello: blocco dell'iscrizione a un appello d'esame successivo a quello sostenuto, da attuarsi in presenza di disposizioni regolamentari del CdS;
- x) e-tivity: attività didattica erogata online volta principalmente a promuovere l'interattività negli apprendimenti.
- y) Open Badge: certificazioni digitali contenenti informazioni (metadati) che attestano il possesso di competenze, capacità, appartenenza a gruppi, partecipazioni a corsi o attribuzione di crediti;
- z) Microcredential o microcredenziali: certificazione dei risultati di brevi esperienze di apprendimento su misura, anche in forma di cicli sintetici, erogati in presenza, a distanza o in forma mista. Le microcredential sostengono l'acquisizione mirata e flessibile di conoscenze, abilità e competenze;
- aa) PQA-RD: Presidio della Qualità - Ramo didattica;
- bb) CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Art. 2 - Principi generali

1. In accordo con quanto specificato nello Statuto, l'Ateneo tramite i suoi corsi promuove l'apprendimento critico, lo sviluppo culturale indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico. L'Ateneo persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, grazie anche al contributo degli studenti.
2. L'offerta formativa è fondata sull'inclusività. Gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con necessità formative particolari (gravi problemi di salute e/o limitazione delle libertà personali) hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. Compito dell'Ateneo è favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.
3. Per garantire il principio di cui al comma 2 il Rettore nomina docenti all'uopo delegati così come previsto dalla normativa vigente. L'Ateneo attiva servizi specifici affinché tali principi siano pienamente garantiti. Le strutture si avvalgono della collaborazione di altre figure istituzionali e/o di gruppi di lavoro all'uopo costituiti.

Art. 3 - Ambito di Applicazione

1. Il Regolamento degli Studenti, direttamente o attraverso il rimando ad apposite linee guida, disciplina le procedure di ammissione e immatricolazione, l'organizzazione delle attività didattiche, le carriere degli studenti e la loro gestione.

TITOLO II - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 4 - Norme Generali

1. I requisiti per l'immatricolazione e l'iscrizione ai CdS sono definiti nei rispettivi Regolamenti didattici.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai CdS.
3. Immatricolazione ed iscrizione si effettuano esclusivamente per via telematica e si intendono completate all'atto del pagamento del contributo previsto.
4. Gli studenti privati della libertà personale, laddove non sussistano strumenti diretti di accesso on line, possono delegare una persona di fiducia all'effettuazione delle procedure di immatricolazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai CdS.
5. I candidati con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con necessità particolari possono chiedere di effettuare le prove di ammissione come indicato nei bandi specifici secondo il concetto di "accomodamento ragionevole" così come sancito dalla normativa vigente.
6. Per i CdS internazionali gli organi competenti possono stabilire termini e modalità specifici relativi alle immatricolazioni.
7. È consentita l'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico a studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che conseguano il titolo entro il termine ultimo fissato dagli organi competenti o negli appositi bandi per l'ammissione ai corsi. E' fatta salva ogni altra disposizione prevista da fonti normative nazionali.
8. A seguito dell'immatricolazione allo studente vengono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica; viene altresì consegnata una tessera magnetica di seguito denominata Badge di Ateneo.
9. È consentita la contemporanea iscrizione a più di un CdS così come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
10. Coloro che intendano usufruire dei servizi erogati dall'Ateneo devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca e non avere posizioni debitorie aperte.
11. Sono previste agevolazioni in termini di contribuzione per gli studenti che si trovano in regime di restrizione della libertà personale.
12. Per tutto quanto concerne la contribuzione studentesca, le eventuali agevolazioni previste e i servizi prestati su richiesta dello studente, si rimanda al relativo Regolamento approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Immatricolazione a corsi di studio, corsi di studio magistrali a ciclo unico e corsi di studio magistrali ad accesso libero

1. Per l'immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero è prevista la verifica di un'adeguata preparazione iniziale dello studente riconosciuta tramite una prova di valutazione, così come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il sostenimento della prova di valutazione è obbligatorio, mentre il mancato superamento sia complessivo della prova sia di parti specifiche della prova stessa non pregiudica l'immatricolazione, comportando tuttavia l'assegnazione di OFA da soddisfare nel primo anno di corso.

2. L'ammissione a un corso di laurea magistrale ad accesso libero è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. La verifica della preparazione iniziale o del possesso di specifici requisiti curriculari può non essere richiesta a chi abbia conseguito negli studi precedenti risultati di elevato merito.
4. Le procedure di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle valutazioni e le scadenze delle immatricolazioni sono definite in appositi avvisi. L'esito delle valutazioni è pubblicato sul sito di Ateneo.
5. I candidati con titolo di accesso non ancora conseguito sono immatricolati con riserva, sotto condizione del conseguimento del titolo entro i termini stabiliti.
6. Per le immatricolazioni ai soli CdS magistrali possono essere previste due finestre temporali.
7. Le persone private della libertà personale possono essere esonerate dallo svolgimento delle prove di valutazione per l'immatricolazione ai CdS ad accesso libero su indicazione delle strutture didattiche competenti.

Art. 6 - Immatricolazione a corsi di studio, corsi di studio magistrali a ciclo unico e corsi di studio magistrali ad accesso programmato

1. L'immatricolazione ad un CdS ad accesso programmato è subordinata al superamento di una prova di selezione disciplinata da bandi di concorso in cui sono normate le procedure di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle valutazioni, le modalità di immatricolazione o iscrizione, la definizione della graduatoria e dell'eventuale scorrimento nonché le scadenze amministrative.
2. Per i CdS a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti ministeriali.
3. Per i CdS a programmazione locale il numero dei posti è stabilito annualmente dall'Ateneo.
4. Per i CdS e i CdS magistrali a ciclo unico i bandi possono prevedere il riconoscimento di OFA da assolvere entro il primo anno di corso.
5. Per i CdS magistrali i bandi possono prevedere una soglia minima di punteggio prefissata dalla struttura didattica competente al di sotto della quale i candidati non sono ammessi.
6. Le persone private della libertà personale che si immatricolano ai CdS ad accesso programmato locale, sono ammessi in sovrannumero rispetto ai posti messi ordinariamente a concorso, ferma restando la necessità di accertamento di un adeguato livello di preparazione iniziale definito dalla struttura didattica competente.

Art. 7 - Immatricolazione con trasferimento da altro ateneo

1. Le disposizioni per i trasferimenti di studenti iscritti ad altro Ateneo sono previste dai bandi di ammissione per i CdS a numero programmato e dai regolamenti didattici per i CdS ad accesso libero, nonché dalle apposite linee guida redatte in materia.
2. Sono previste disposizioni agevolative per gli studenti privati della libertà personale che intendano trasferirsi presso l'Ateneo.

Art. 8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. L'Ateneo annualmente stabilisce e pubblica sul sito la data di apertura e chiusura del rinnovo delle iscrizioni. Il rinnovo dell'iscrizione, in corso o fuori corso, oltre i termini stabiliti comporta un incremento del contributo unico universitario nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. Lo studente che non si trovi nelle condizioni definite negli articoli 34 e 35 è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

3. Il rinnovo dell'iscrizione si effettua con procedura telematica e si intende completato con il pagamento della prima rata di acconto. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti della contribuzione studentesca riferita agli anni precedenti.
4. Nel caso in cui il Regolamento didattico del CdS lo preveda, lo studente in corso che, al termine dell'anno accademico precedente non abbia acquisito i crediti o i requisiti di frequenza per le attività formative esplicitamente richiesti per il passaggio all'anno successivo, è tenuto a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
5. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, al termine degli anni di iscrizione previsti dal CdS, non abbiano acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo.

Art. 9 - Contemporanea iscrizione a due CdS

1. E' consentita la contemporanea iscrizione a due CdS secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo quanto previsto dalle linee guida previste in materia.
2. Per la gestione del riconoscimento dei crediti comuni e sostenuti in itinere ogni CdS definisce e pubblica sul sito specifiche finestre temporali di richiesta, sia durante l'anno accademico sia prima della sessione di laurea. Le richieste sono valutate dalle strutture didattiche competenti.
3. Nelle more della verifica dell'effettiva compatibilità, della differenziazione dei percorsi, dell'eventuale riconoscimento dei crediti, l'immatricolazione avviene con riserva.
4. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due CdS individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due CdS. Lo studente già iscritto ad un CdS in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.
5. Annualmente si procede con la verifica del mantenimento dei requisiti previsti.

Art. 10 - Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

1. E' consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti fino a un massimo di 24 CFU per anno accademico e così come normato dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle apposite linee guida. Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti dei CdS a programmazione nazionale.
2. Il contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le richieste di iscrizione saranno valutate dalla struttura didattica competente tenuto conto della sostenibilità nel caso di CdS a numero programmato o di attività che prevedano frequenze obbligatorie.
4. Per l'iscrizione a singoli insegnamenti degli studenti provenienti da atenei stranieri con i quali sono in atto accordi di mobilità internazionale (studenti incoming), si rimanda alle apposite linee guida redatte in materia.
5. L'iscrizione al singolo insegnamento e la relativa frequenza hanno validità solo per l'anno accademico di cui si richiede l'ammissione: pertanto la relativa prova di verifica deve essere sostenuta entro il 30 settembre del medesimo anno accademico.

Art. 11 - Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia (seconda laurea) e con abbreviazione di carriera

1. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia o che abbiano già compiuto studi accademici parziali possono immatricolarsi ad un nuovo CdS chiedendo il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti (abbreviazione di carriera).

2. I candidati che, ai sensi del co. 1 del presente articolo, chiedono l'ammissione ad un CdS ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi di concorso non contengano disposizioni diverse.
3. La struttura didattica competente valuta la carriera pregressa e delibera sull'anno di ammissione e sul riconoscimento dei crediti acquisiti dandone comunicazione all'interessato.
4. Salvo i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio, il laureato che ottiene l'abbreviazione di carriera non ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria riferite a esoneri o borse di studio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 12 - Iscrizione a tempo parziale

1. I CdS possono prevedere nei propri regolamenti didattici l'iscrizione a tempo parziale. Attraverso tale istituto l'Ateneo intende garantire, agli studenti che non possano frequentare con continuità, la possibilità di prolungare il percorso formativo per un numero di anni pari al doppio della durata normale del CdS cui sono iscritti.
2. Il percorso di studio è indicato nei rispettivi regolamenti didattici dei CdS e non è modificabile. Il numero di crediti acquisibili non può superare quanto indicato per singolo anno, anche in presenza di convalide, riconoscimenti o esami non sostenuti negli anni precedenti.
3. Il passaggio da un'iscrizione a tempo parziale ad una a tempo pieno e viceversa è possibile una sola volta durante la carriera universitaria.
4. Per gli studenti che effettuano la scelta dell'impegno a tempo parziale è prevista la riduzione del 50% del contributo unico universitario. La riduzione si applica per un numero di anni pari al doppio della durata normale del CdS frequentato.

TITOLO III- STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI

Art. 13 - Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

1. Le procedure per l'ammissione ai CdS di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono definite annualmente con apposita informativa, pubblicata sul sito d'Ateneo, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione di studenti internazionali riferite alle diverse tipologie di CdS.
2. Ai fini dell'immatricolazione ai CdS, CdS magistrali e magistrali a ciclo unico, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero viene verificata dall'ufficio amministrativo competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
3. Le procedure di immatricolazione degli studenti non cittadini della UE e residenti all'estero che necessitano di visto d'ingresso per studio seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti dei candidati. Le strutture didattiche competenti fissano annualmente un contingente di posti riservato a questa tipologia di studenti che è riportato nel Regolamento didattico del CdS. Ai fini dell'immatricolazione ai CdS impartiti in lingua italiana è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Specifici casi di esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana possono essere stabiliti dalle strutture didattiche competenti.
4. Le specifiche procedure amministrative per l'immatricolazione degli studenti internazionali sono dettagliate nelle apposite linee guida.

Art. 14 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. L'Ateneo può riconoscere un titolo di studio accademico straniero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero, o equipollenza, occorre presentare apposita domanda definita secondo quanto previsto dalle apposite linee guida redatte in materia e sulla base delle disposizioni pubblicate annualmente sul sito di Ateneo.
3. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale (fatto salvo quanto previsto per i Cds in Medicina e Chirurgia) e il rilascio del titolo italiano corrispondente; in caso contrario si procede ad un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere, l'ammissione ad un determinato anno di CdS, CdS magistrale o magistrale a ciclo unico e l'indicazione delle attività formative necessarie per completare il percorso. Per il CdS magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia si procede previa verifica della disponibilità dei posti.
4. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente.
5. L'equipollenza al titolo italiano, ai fini del conferimento del titolo, è dichiarata con Decreto Rettorale.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 15 - Insegnamenti erogati in modalità tradizionale convenzionale

1. L'Ateneo prevede, nell'ambito dei propri CdS, l'erogazione di insegnamenti svolti in modalità tradizionale o convenzionale, di seguito denominati insegnamenti convenzionali.
2. Gli insegnamenti convenzionali sono svolti in presenza ovvero possono prevedere - per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio - fino a un massimo di due lezioni erogate da remoto.
3. In ogni caso tutte le ore dell'insegnamento corrispondono alle ore di didattica erogata effettivamente allo studente.

Art. 16 - Insegnamenti erogati in modalità blended

1. L'Ateneo, nell'ambito dei propri CdS, può prevedere l'erogazione di insegnamenti erogati in modalità blended di seguito definiti insegnamenti blended.
2. Si considerano erogati in modalità blended gli insegnamenti che rispettano i seguenti requisiti:
 - a. prevedono la combinazione di diversi strumenti per l'erogazione dei contenuti e sono progettati per avvalersi di metodologie didattiche alternative alle tradizionali forme di didattica frontale (es. lezioni in aula, esercitazioni in aula, esercitazioni di laboratorio).
 - b. prevedono un numero di ore di e-tivity che va da un minimo del 30% ad un massimo del 70% del monte ore totale dell'insegnamento.
3. Non viene considerata attività didattica blended la semplice messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi, video- o audio-registrazione di lezioni, e in generale le attività che non presentino le caratteristiche di interattività.
4. Qualora un insegnamento sia erogato con lo stesso programma sia in modalità blended sia in modalità convenzionale, ad esso deve corrispondere in entrambi i casi lo stesso numero di CFU.
5. Il docente è tenuto a un costante aggiornamento del materiale fornito, quantificabile in una innovazione, di norma, del 10% annuo del materiale fornito.

Art. 17 - Insegnamenti erogati in modalità telematica

1. L'Ateneo, nell'ambito dei propri CdS, può prevedere l'erogazione di insegnamenti di seguito definiti telematici.
2. Si considerano telematici gli insegnamenti che prevedono un numero di ore di e-tivity superiore al 70%.
3. Non viene considerata attività didattica telematica la semplice messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi, video- o audio-registrazione di lezioni, e in generale le attività che non presentino le caratteristiche di interattività.
4. Il docente è tenuto a un costante aggiornamento del materiale fornito, quantificabile in una innovazione, di norma, del 10% annuo del materiale fornito.

Art. 18 - Modalità di erogazione delle attività didattiche

1. Secondo quanto stabilito da appositi decreti ministeriali, l'Ateneo promuove l'organizzazione di CdS erogati in modalità convenzionale, mista, prevalentemente o totalmente a distanza utilizzando strumenti tradizionali o innovativi di organizzazione delle attività formative.
2. Si intendono CdS in modalità convenzionale i percorsi di studio in cui gli insegnamenti blended o telematici erogano e-tivity fino ad un massimo del 10% del totale delle ore complessive del CdS.
3. Si intendono CdS in modalità mista i percorsi di studio in cui gli insegnamenti blended o telematici non superino il 70% del totale degli insegnamenti del CdS e le ore in e-tivity siano comprese tra il 10% al 66% del totale.
4. Si intendono CdS in modalità prevalentemente a distanza i percorsi di studio in cui gli insegnamenti blended o telematici superino il 70% del totale degli insegnamenti del CdS e le ore in e-tivity siano superiori al 66% ma non rappresentino il totale delle ore complessive del CdS.
5. Si intendono CdS in modalità totalmente a distanza i percorsi di studio in cui tutti gli insegnamenti del CdS siano telematici ed erogino da remoto il totale delle ore complessive del CdS.
6. Le modalità di organizzazione, svolgimento e riconoscimento delle e-tivity negli insegnamenti e nei CdS sono definite in apposite linee guida redatte in materia.

Art. 19 - Progetti di didattica innovativa

1. Con la finalità di raggiungere migliori risultati nel processo di apprendimento da parte degli studenti, i CdS possono proporre agli Organi accademici progetti che prevedano una diversa organizzazione della didattica - ferme restando le indicazioni ministeriali non derogabili localmente (quali, a titolo esemplificativo, numerosità delle coorti, numero di docenti di riferimento) - purché rispettino le seguenti condizioni:
 - a. riguardare tutti gli insegnamenti del CdS, ponendo particolare attenzione all'organizzazione omogenea e integrata delle attività nella coorte annuale;
 - b. considerare tutte le componenti della variabilità che la popolazione studentesca può esprimere (a titolo esemplificativo: studenti frequentanti; studenti non frequentanti; studenti lavoratori; studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o necessità particolari);
 - c. contenere un percorso formativo che preveda una riorganizzazione della didattica finalizzata al sostegno dello studente nel suo percorso di apprendimento e di verifica delle conoscenze e delle competenze apprese, prevedendo misure quali - a titolo esemplificativo - un ampio ricorso alle prove in itinere e un ingente potenziamento dei servizi di orientamento e tutorato;
 - d. essere deliberati dal Consiglio del Dipartimento di riferimento del CdS, previo parere vincolante della CPDS e acquisiti altresì i pareri del CCD (ove presente) e della Scuola (ove costituita);
 - e. essere, successivamente alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento, approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del PQA-RD e del Senato Accademico.
2. La diversa organizzazione della didattica dei predetti CdS è soggetta al consueto monitoraggio annuale da parte dell'organo preposto al coordinamento del CdS, della CPDS e del PQA-RD. In aggiunta, deve essere

predisposta una rivalutazione formale dopo 2 anni dalla sua introduzione da parte di CPDS, PQA-RD e Senato Accademico.

Art. 20 - Attività di supporto all'inclusione

1. Allo scopo di tutelare il diritto di tutti gli studenti a partecipare attivamente e pienamente alla vita universitaria, i CdS si impegnano ad implementare, su richiesta degli studenti che, per ragioni lavorative, familiari, di salute, di restrizione della libertà personale, non possono frequentare con continuità, percorsi formativi flessibili basati sul principio dell'“accomodamento ragionevole”. Tali percorsi (che possono prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attivazione della carriera part-time all'interno del CdS, tutoraggi dedicati, turni aggiuntivi di attività pratiche, messa a disposizione di materiale integrativo, flessibilità negli appelli di esame), sono concordati con la CPDS e sottoposti all'approvazione delle strutture didattiche competenti. Una volta definiti, tali percorsi sono oggetto delle attività di monitoraggio annuale da parte dell'organo preposto al coordinamento del CdS, della CPDS e del PQA-RD.

Art. 21 - Dual career

1. Gli studenti-atleti già inseriti in un percorso di studi dell'Ateneo possono usufruire di un programma di supporto che prevede il riconoscimento di servizi aggiuntivi, volti a consentire agli studenti-atleti di coniugare il percorso sportivo con quello di formazione universitaria.

2. Le modalità di partecipazione al programma, i criteri di accesso e le agevolazioni previste per gli studenti sono definite in apposite linee guida.

3. L'accesso al programma è su base annuale o pluriennale, compatibilmente con il mantenimento dei requisiti. Per la permanenza nel programma è necessario il superamento, per ogni anno accademico, di un numero di esami pari ad almeno 18 CFU.

Art. 22 - Identità alias

1. L'Ateneo promuove il rispetto delle libertà individuali e si impegna a contrastare situazioni di disagio e di discriminazione diretta o indiretta, fondata in particolare sul genere e sull'orientamento sessuale, istituendo una procedura amministrativa di attivazione di carriere alias che consentano l'acquisizione di una identità elettiva, alternativa e temporanea riconosciuta all'interno del contesto universitario.

2. Coloro che intendono identificarsi con un genere diverso da quello anagrafico possono richiedere l'attivazione di una identità alias.

3. La misura è rivolta a tutte le componenti della comunità universitaria.

4. La creazione di un'identità alias consente di avvalersi di un nome diverso da quello anagrafico all'interno dell'Ateneo in via provvisoria, transitoria e non consolidabile.

5. L'identità alias è aggiuntiva e non sostitutiva dell'identità anagrafica, pertanto i documenti di riconoscimento correlati alla carriera alias possono essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'Ateneo. Il nome elettivo è utilizzabile anche durante la cerimonia di proclamazione (laurea).

6. Per le procedure di attivazione e gestione della identità alias si rimanda allo specifico regolamento.

7. L'identità alias può, in ogni momento, essere disattivata presentando apposita richiesta o per decisione dall'Ateneo qualora non vengano rispettati i termini dell'Accordo di riservatezza.

Art. 23 - Orientamento

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari, e in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo assicura servizi di orientamento, di tutorato e di supporto agli studenti.

2. Possono collaborare alle attività di cui sopra gli istituti di istruzione secondaria superiore ed enti pubblici e privati, nell'ambito di specifici accordi.
3. Le attività sono coordinate attraverso apposite strutture dell'Ateneo e in collaborazione con i Dipartimenti e le Scuole laddove presenti.
4. L'Ateneo tutela gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o con necessità particolari durante tutte le fasi del percorso universitario con azioni di orientamento, di tutorato e di supporto individualizzato che tengano conto delle necessità dello studente in relazione al percorso formativo e che siano volte a garantire una efficace inclusione, una proficua prosecuzione della carriera e un efficace accompagnamento al lavoro e alle professioni.

Art. 24 - Attività di stage e tirocini

1. Il tirocinio curriculare è l'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Ateneo (ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro.
2. Il tirocinio può essere obbligatorio o facoltativo, secondo quanto determinato dal singolo CdS, e deve essere svolto nell'anno di corso previsto nel piano didattico. Al tirocinio previsto nei Piani di Studio è riconosciuto un numero di CFU previsto dal regolamento didattico del CdS. Le strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività lavorative, svolte come attività di tirocinio, attinenti alle finalità didattiche del CdS di appartenenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida definite dagli organi competenti.
3. L'Ateneo sostiene le attività svolte al fine di realizzare momenti di alternanza studio-lavoro e di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
4. L'Ateneo garantisce agli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con necessità particolari, servizi mirati per lo svolgimento di attività di stage e tirocini che rispondano agli specifici bisogni formativi.
5. L'Ateneo in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria si impegna a valutare specifiche modalità di svolgimento dei tirocini curricolari, se previsti in Piano di Studio, agli studenti privati della libertà personale. I tirocini possono essere svolti all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari e, laddove previsto, con modalità a distanza.
6. Le modalità di attribuzione dello stage o del tirocinio e del relativo riconoscimento dei CFU sono definite nelle apposite linee guida.

Art. 25 - Progetti Bbetween e iBicocca

1. Il progetto Bbetween è finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo e dei cittadini.
2. Il progetto Bbetween è organizzato in percorsi trasversali alle aree disciplinari dell'Ateneo, ed è declinato in moduli formativi o cicli di eventi. Il progetto è strutturato in aree che definiscono l'ambito prevalente dei percorsi.
3. Il progetto iBicocca ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità.
4. Il progetto Bbetween prevede un referente scientifico di Ateneo, nominato dal Rettore, e un referente scientifico per ogni percorso. Il progetto iBicocca prevede un referente scientifico di Ateneo, nominato dal Rettore.
5. I percorsi dei progetti Bbetween e iBicocca possono essere realizzati in collaborazione con enti e soggetti terzi previa stipula di apposite convenzioni.
6. I percorsi dei progetti possono essere a partecipazione illimitata o a numero chiuso ed erogati in modalità sincrona o asincrona; possono altresì prevedere l'utilizzo delle piattaforme elearning di Ateneo.
7. I percorsi dei progetti Bbetween e iBicocca forniscono microcredenziali a coloro che li completano con profitto. Le competenze acquisite sono certificate digitalmente con Open Badge.

8. I percorsi dei progetti Bbetween e iBicocca sono, di norma, indipendenti da CdS e altri percorsi. Tuttavia, gli organi accademici o le strutture didattiche competenti possono prevedere che gli stessi siano utili per riconoscere CFU se coerenti con il percorso formativo.
9. Limitatamente a specifici percorsi Bbetween, le strutture didattiche competenti possono inoltre prevedere la possibilità di comporre un insegnamento utilizzando singoli moduli formativi.
10. Gli Open Badge Bbetween e iBicocca ottenuti da uno studente dell'Ateneo durante la sua carriera universitaria vengono inseriti del Diploma Supplement Europeo.
11. Le procedure amministrative per la gestione dei progetti, dei percorsi e per l'acquisizione degli Open Badge sono descritti nelle apposite linee guida.

TITOLO V - CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 26 - Piano di Studio

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene automaticamente attribuito un Piano di Studio denominato statutario, che comprende tutte le attività formative obbligatorie. Successivamente lo studente deve presentare un proprio Piano di Studio con l'indicazione delle attività opzionali e di quelle a libera scelta. Lo studente può sostenere esami solo se presenti nel proprio Piano di Studio. Il Piano di Studio deve rispettare il numero di crediti da acquisire, i vincoli e le regole di propedeuticità stabilite dal Regolamento didattico del CdS. Gli insegnamenti che rientrano nelle attività a libera scelta dello studente sono quelli di norma attivati presso questo Ateneo con l'eccezione dei Cds a programmazione nazionale, quelli attivati presso altro Ateneo se in convenzione, ovvero quelli sostenuti nell'ambito di un Programma di Mobilità Internazionale dell'Ateneo.
2. Le strutture didattiche competenti definiscono annualmente i termini per la presentazione e l'eventuale aggiornamento del Piano di Studio, identificando uno o due periodi opportunamente cadenzati nell'anno accademico. Le modalità di presentazione dei Piani di Studio sono definite nelle apposite linee guida in materia.
3. Gli studenti, nel rispetto degli eventuali obblighi di frequenza e propedeuticità previsti dal Regolamento didattico della propria coorte, possono anticipare gli esami relativi ad attività inserite nell'ultimo piano approvato e riferite al secondo semestre dell'anno di iscrizione o all'anno di corso successivo a quello di iscrizione solo se gli insegnamenti sono già stati attivati ed erogati, sostenendo l'esame sulla base del programma proprio dell'insegnamento già erogato. Limitatamente all'anticipo degli esami dell'anno successivo a quello di iscrizione lo studente deve aver acquisito almeno il 75% del totale dei CFU riferiti agli anni di iscrizione e non essere iscritto come ripetente.
4. È prevista l'elaborazione di Piani di Studio individuali e programmi di studio personalizzati per gli studenti privati della libertà personale che necessitano di una personalizzazione del processo di apprendimento.
5. Gli studenti iscritti a un CdS possono includere nel proprio Piano di Studio insegnamenti o attività con CFU in sovrannumero rispetto a quelli necessari e sufficienti per acquisire il titolo di studio (insegnamenti sovrannumerari) fino a un massimo di 16 CFU. I CFU e le votazioni ottenute per gli insegnamenti o attività in sovrannumero non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati nella carriera. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini dell'abbreviazione della carriera magistrale solo nel caso in cui gli insegnamenti siano erogati da un CdS magistrale e nel caso in cui non siano stati preventivamente valutati come requisiti curriculari ai fini dell'accesso.
6. Le attività formative acquisite nell'ambito di un Programma di Mobilità Internazionale devono essere inserite nel Piano di Studi.

Art. 27 - Verifiche del profitto

1. Gli accertamenti del profitto possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. Gli esami di profitto possono essere:

-orali;

-scritti: in questo caso l'esame deve prevedere la presenza di domande aperte;

-scritti con orale obbligatorio. L'orale è sempre obbligatorio quando la prova scritta si compone di sole domande a scelta multipla.

Per gli esami e le prove di profitto che prevedono una prova scritta è comunque diritto dello studente poter sostenere anche una prova orale, ed è diritto del docente richiedere che sia sostenuta anche una prova orale.

2. I regolamenti didattici dei CdS possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive in itinere per un singolo insegnamento, anche scritte, da concludersi comunque con un giudizio finale. Per un insegnamento costituito da più moduli la prova di valutazione è unica. È possibile prevedere un'unica prova per più insegnamenti coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli coordinati o nel caso di insegnamenti coordinati, i docenti partecipano collegialmente alla prova di esame.

3. La valutazione del profitto di un insegnamento blended o telematico viene svolta con le stesse modalità degli insegnamenti convenzionali.

4. Le modalità di verifica di ogni attività didattica, nonché gli eventuali salti di appello approvati dalla struttura didattica competente, sono dettagliati nei programmi degli insegnamenti (syllabus) per ogni anno accademico.

5. Gli accertamenti delle attività formative che non danno luogo a votazione devono essere certificati dal Presidente del CCD o dalla struttura didattica competente.

6. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

7. Lo svolgimento della prova di esame ha i seguenti esiti:

-superamento con voto;

-superamento senza voto;

-insufficienza;

-ritiro dello studente;

-non accettazione da parte dello studente della valutazione sufficiente.

La valutazione di insufficienza, il ritiro o la non accettazione del voto sono annotati mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: respinto o ritirato), ma non sono inseriti nella carriera dello studente, non influenzando pertanto sulla media della votazione finale.

8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.

9. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate prima dell'inizio dell'anno accademico e secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e devono assicurare lo svolgimento di tutti gli appelli previsti per l'anno accademico di riferimento. Nei casi di elevata numerosità di iscritti alla prova d'esame o di richiesta documentata del Presidente, possono affiancare la Commissione esaminatrice cultori della materia, dotati della necessaria qualificazione, riconosciuta annualmente dal competente Consiglio di Dipartimento su proposta del CCD o altra struttura competente. In questi casi le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni.

10. Il calendario delle sessioni degli appelli di ciascun insegnamento è stabilito dalle strutture didattiche competenti. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.

11. Per ogni insegnamento è previsto un numero minimo di 6 appelli per ogni anno accademico, distanziati l'uno dall'altro da non meno di 14 giorni. Può essere autorizzata la riduzione del numero minimo di appelli di cui al precedente periodo soltanto nell'ambito dei progetti di didattica innovativa approvati ai sensi

dell'articolo 19. Le strutture didattiche competenti, su proposta dei docenti, possono applicare il salto d'appello solo nel caso in cui definiscano un numero di appelli superiore al minimo previsto dal presente comma.

12. L'organizzazione delle prove d'esame per studenti privati della libertà personale può prevedere la possibilità di svolgere appelli anche al di fuori delle sessioni ordinarie. Nel caso si renda necessario, le prove di esame si svolgono negli istituti di detenzione presso cui si riuniscono docenti e commissioni.

13. Lo studente deve essere identificato per essere ammesso a sostenere la prova di esame.

14. Le modalità di verbalizzazione sono definite nelle apposite linee guida.

15. Per ogni attività didattica è consentita l'iscrizione ad un solo appello per volta. L'iscrizione all'appello successivo è possibile solo se lo studente non risulta iscritto ad altro appello della stessa attività o dopo che egli abbia riportato un qualunque esito all'appello al quale è iscritto.

Art. 28 - Accertamento della frequenza e iscrizione agli insegnamenti

1. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità (cartacee o elettroniche) di rilevazione delle presenze a lezioni, esercitazioni e laboratori, laddove viga l'obbligo di frequenza.

2. Nei CdS che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza, i docenti responsabili delle attività didattiche, al termine dei singoli periodi didattici, attestano la frequenza per gli studenti che ne hanno assolto l'obbligo ai fini della verbalizzazione.

3. I Regolamenti didattici dei CdS possono prevedere l'iscrizione preventiva ad alcune attività formative. Ove l'iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di verifica.

Art. 29 - Riconoscimento crediti

1. Nel rispetto delle normative vigenti, le strutture didattiche competenti deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo italiano o straniero, di passaggio da altro CdS o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'attribuzione di un Piano di Studi individuale. Le stesse strutture deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.

2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi delle normative vigenti.

3. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, comunque entro il limite definito dalla legge e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

4. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei CdS e, per gli aspetti amministrativi, nelle apposite linee guida.

Art. 30 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Per poter conseguire il titolo di studio lo studente deve presentare la domanda di conseguimento secondo quanto previsto dagli avvisi pubblicati sul sito, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche e previo versamento delle imposte di bollo.

2. Per presentare la domanda di conseguimento titolo lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e della contribuzione studentesca, essere in possesso di un Piano di Studio approvato e non essere in

difetto di più di tre attività, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni per i CdS dell'area sanitaria e fatte salve le attività sostenute nell'ambito di un Programma di Mobilità Internazionale d'Ateneo ma non ancora riconosciute in carriera.

3. Il calcolo della media per l'accesso alla prova finale avviene in modo ponderato (pesato per i CFU di ogni singolo insegnamento). Ai fini del calcolo della media finale gli esami nei quali lo studente ha ottenuto votazione con lode vengono conteggiati con il valore di 31. I Regolamenti didattici dei CdS possono stabilire le modalità di acquisizione di ulteriori punti aggiuntivi. Nel caso la media finale risulti superiore a 110 (CdS) o 70 (scuole di specializzazione) il punteggio del candidato viene automaticamente ridotto a 110 o 70.

4. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli, distribuiti nell'anno accademico, entro il 31 marzo, fatti salvi i CdS di area medica e sanitaria.

5. Le prove finali per gli studenti privati della libertà personale si svolgono in presenza. Nel caso si renda necessario, le prove si possono svolgere negli istituti di detenzione presso cui si riuniscono docenti e commissioni.

6. La valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale non assume valenza ufficiale ai fini del conseguimento del titolo accademico.

7. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

Art. 31 - Laurea alla memoria

1. L'Ateneo, nell'ipotesi di prematuro decesso di uno studente prima della conclusione del suo percorso formativo, può rilasciare una laurea "alla memoria", indipendentemente dal livello di progressione del percorso formativo dello studente.

2. Il rilascio avviene in seguito a istanza dei suoi ascendenti o discendenti e/o su proposta delle strutture didattiche competenti presso cui è incardinato il CdS a cui lo studente è iscritto.

3. Acquisita l'istanza, l'ufficio competente sottopone al Dipartimento di riferimento la richiesta pervenuta relativa allo studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria.

4. L'Ufficio competente procede quindi alla predisposizione della pergamena di laurea, recante l'informazione che il titolo è concesso "alla memoria" dello studente defunto.

5. Il conferimento del titolo alla memoria avviene nella prima seduta di laurea programmata per il CdS.

TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

Art. 32 - Trasferimento ad altro ateneo

1. Lo studente iscritto ad un CdS può chiedere in qualunque anno di corso successivo al primo il trasferimento verso altro ateneo nei termini stabiliti annualmente, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. Le procedure amministrative sono delineate nelle apposite linee guida redatte in materia.

2. L'Ateneo facilita l'operazione di trasferimento ad un altro ateneo per le persone private della libertà personale. Le facilitazioni consistono sia nel supporto amministrativo al trasferimento sia nella gestione di un sistema agevolato per il pagamento delle tasse universitarie, ove previste.

3. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e della contribuzione studentesca dovute per tutti gli anni di iscrizione.

4. Lo studente trasferito non può far ritorno presso l'Ateneo nello stesso anno accademico.

5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento ad altro ateneo durante un periodo di mobilità internazionale. Tale preclusione opera dal momento della presentazione della candidatura al bando di selezione fino al completo caricamento delle attività riconosciute in carriera.

Art. 33 - Passaggio di corso di studio

1. Lo studente iscritto ad un CdS può chiedere, dopo aver rinnovato l'iscrizione entro i termini stabiliti annualmente, il passaggio ad altro CdS di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti.
2. L'istanza di passaggio di CdS e le modalità di passaggio sono definite nelle apposite linee guida. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso lo studente non può compiere alcun atto né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione della Struttura didattica competente.

Art. 34 - Sospensione degli studi

1. Lo studente iscritto a un CdS, a un anno successivo al primo, può presentare istanza di sospensione degli studi a condizione di non aver compiuto atti di carriera e secondo quanto previsto dalle apposite linee guida redatte in materia.
2. Se l'istanza di sospensione è presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse e del contributo unico di iscrizione. La sospensione può essere richiesta anche in corso d'anno in casi eccezionali. In tale ipotesi la sospensione esonera dal pagamento dei contributi non ancora scaduti, ma non esonera dal pagamento degli importi dovuti fino al momento della sospensione.
3. Al termine del periodo di sospensione degli studi è possibile procedere alla riapertura della carriera presentando, nei termini previsti per l'iscrizione all'anno accademico, apposita domanda di ripresa degli studi e pagando un contributo unico.
4. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento del CdS.
5. Qualora i regolamenti didattici dei CdS prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di accertare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, tale previsione si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di sospensione.
6. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera, fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al CdS sospeso né candidarsi alla selezione per Programmi di Mobilità Internazionale d'Ateneo.
7. La sospensione non può avere una durata superiore ad 8 anni accademici. La sospensione non interrompe i termini della decadenza.

Art. 35 - Interruzione degli studi

1. Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico e fino a un massimo di otto. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.
2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza di ripresa degli studi, ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, un diritto fisso di ricognizione, avendo già regolarizzato posizioni debitorie pregresse. Il diritto fisso di ricognizione non è dovuto nei casi documentati di:
 - a) gravidanza;
 - b) nascita/adozione di ogni figlio o figlia per l'anno accademico precedente o successivo all'evento;
 - c) malattie gravi e prolungate per l'anno accademico concomitante o successivo all'evento;

- d) servizio civile nazionale, europeo, internazionale;
 - e) assistenza a un familiare malato;
 - f) condizione di privazione della libertà personale.
3. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può:
- a) compiere alcun atto di carriera;
 - b) fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al CdS interrotto;
 - c) iscriversi ad altri CdS;
 - d) fruire di attività didattiche;
 - e) candidarsi alla selezione di Programmi di mobilità internazionale d'Ateneo.
4. Lo studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi iscrivendosi in corso al successivo anno. Nel caso di disattivazione del corso di studio per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento del CdS.
5. Lo studente, alla ripresa degli studi, può sostenere le prove di verifica del profitto a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché siano relative ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione e si riferiscano al Regolamento del CdS dell'anno accademico di immatricolazione.
6. Qualora i regolamenti didattici dei CdS prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di accertare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, tale previsione si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di interruzione.
7. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità di concessione dei benefici del diritto allo studio ai sensi della normativa vigente.

Art. 36 - Decadenza

1. Decadono dallo status di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole.
2. La decadenza è accertata d'ufficio e si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1, senza necessità di preventiva o successiva comunicazione agli interessati.
3. Gli anni di iscrizione come ripetente, di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del CdS di iscrizione. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro CdS.
4. Lo studente decaduto può iscriversi nuovamente al medesimo o ad altro CdS. A tal fine la Struttura didattica competente procede, su richiesta dell'interessato, alla valutazione dei crediti acquisiti nella precedente carriera, previa verifica della loro non obsolescenza.
5. Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse.

TITOLO VII- DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 37 - Credenziali e Badge di Ateneo

1. A seguito dell'immatricolazione, allo studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica che costituisce l'unico strumento di comunicazione ufficiale fra studenti e Ateneo. Il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo non fornirà risposte a quesiti e a richieste di informazioni da parte di studenti che utilizzino caselle di posta elettronica diverse da quella istituzionale. Lo studente ha il dovere di controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica.

2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti un servizio di segreteria on-line, protetto da autenticazione, per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie.
3. Lo studente ha l'obbligo di inserire una fototessera in formato elettronico per documenti nella procedura informatica della Segreteria Studenti fatti salvi i casi in cui lo studente sia impossibilitato a produrre la fototessera per motivi legati alla privazione della libertà personale.
4. Allo studente immatricolato viene rilasciato il Badge d'Ateneo, una carta multiservizio che consente l'identificazione personale e l'accesso a vari servizi offerti dall'Ateneo. Per sostenere le prove di verifica del profitto e al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve obbligatoriamente portare con sé almeno il badge ed esibirlo a richiesta del personale dell'Ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accogliimento. Il dettaglio dei servizi e le modalità di rilascio del badge, comprese le procedure per l'attivazione, sono illustrati sul sito d'Ateneo.
5. La carta multiservizio nella sua funzione di carta prepagata è il dispositivo sul quale vengono erogati i contributi finanziari agli studenti.
6. Il rilascio del duplicato del Badge di Ateneo è a titolo oneroso ed è previsto nei casi di deterioramento, furto o smarrimento. Le spese di spedizione per i duplicati richiesti dagli studenti durante un periodo di mobilità internazionale sono a carico degli studenti stessi.

Art. 38 - Certificazioni e titoli

1. Il rilascio di certificazioni e la produzione di autocertificazioni relative alla carriera degli studenti universitari è conforme alla normativa vigente. Ogni informazione relativa a certificazioni e autocertificazioni è indicata dettagliatamente sul sito d'Ateneo.
2. I titoli accademici finali sono rilasciati dal Rettore secondo la normativa vigente. L'Ateneo rilascia inoltre il Supplemento al Diploma del titolo di studio, conseguito ai sensi della vigente normativa con un certificato denominato "Diploma Supplement".
3. Il diploma originale può essere consegnato al titolato al termine della cerimonia di proclamazione, consegnato allo sportello oppure inviato all'indirizzo indicato dall'interessato con sistema di riscontro del ricevimento.
4. In caso di smarrimento o distruzione, l'interessato può presentare al Rettore domanda di rilascio di un duplicato e comporta il versamento del contributo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.
5. Gli studenti che portano a termine con successo un Programma di Mobilità Internazionale per il conseguimento della Doppia Laurea ricevono il diploma attestante il conseguimento del titolo accademico da entrambi gli atenei firmatari dell'Accordo bilaterale di Doppia Laurea in essere. Il diploma attestante il conseguimento del titolo accademico degli studenti incoming per la doppia laurea viene spedito presso la residenza estera dello studente.

Art. 39 - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso al fine di garantire la massima trasparenza dei procedimenti medesimi. Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. L'Ateneo rispetta la normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi, assicura la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantisce il diritto di eventuali controinteressati e risponde alle istanze di accesso agli atti presentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Le competenti strutture didattiche decidono sulle istanze concernenti la carriera degli studenti. Avverso tali provvedimenti lo studente può inoltrare ricorso al Rettore entro 30 giorni dalla data in cui gli viene comunicata la decisione delle strutture. Il Rettore, sentite le competenti strutture didattiche, decide con provvedimento definitivo.

TITOLO VIII - NORME DI DISCIPLINA

Art. 40- Sanzioni disciplinari e relativo procedimento

1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.

2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi, anche nelle immediate adiacenze dei locali universitari, in modo da non ledere la dignità ed il decoro dell'istituzione universitaria.

3. Gli studenti che partecipano ad un Programma di Mobilità internazionale d'Ateneo sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa nella struttura ospitante, in modo da non ledere la dignità ed il decoro dell'istituzione universitaria di origine e di quella ospitante.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalle normative vigenti, azioni e comportamenti in violazione di quanto previsto dai commi precedenti comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche;
- c) esclusione da uno o più appelli delle prove di verifica;
- d) sospensione temporanea dall'Ateneo.

Il Rettore può istituire un organismo del Senato Accademico per le deliberazioni in merito ai provvedimenti disciplinari.

6. La sanzione disciplinare viene determinata dall'organo deliberante secondo un principio di proporzionalità e tenendo in particolare riguardo la finalità della reintegrazione dello studente nella comunità universitaria. Ai fini della determinazione della sanzione, si valutano la gravità del fatto, le circostanze dello stesso, gli illeciti disciplinari precedentemente commessi, nonché le condotte riparatorie tenute dopo il fatto. L'organo deliberante motiva le proprie determinazioni.

7. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

8. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera accademica dello studente e trascritti nei fogli di congedo. Del provvedimento disciplinare di cui al comma 5 lettera d) viene data comunicazione a tutti gli atenei italiani.

9. Le sanzioni disciplinari sono disposte con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui ai commi successivi.

10. La contestazione allo studente, trasmessa via mail oppure con raccomandata A/R, è oggetto di contraddittorio pena la nullità della decisione che commina la sanzione.

11. L'ammonizione viene fatta per iscritto dal Rettore, sentito lo studente, sulla base di una relazione all'uopo predisposta, firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.

12. L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche e l'esclusione da uno o più appelli delle prove di verifica del profitto sono proposte al Senato accademico dai Consigli di Dipartimento, previa contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti da effettuarsi almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le proprie difese per iscritto e chiedere di essere sentito dalla competente struttura didattica. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti. La decisione è deliberata dal Senato accademico. In caso di studenti appartenenti a più corsi di studio la delibera è assunta dal Senato accademico. Su esplicita richiesta dello studente o del Senato accademico può essere fissata un'audizione durante la seduta del Senato accademico.

13. La sospensione temporanea dall'Ateneo, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente co. 12.

14. Nei casi di cui ai punti b), c), d) del co. 5, la contestazione dell'addebito allo studente deve essere effettuata entro 20 giorni dalla conoscenza dell'infrazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

15. Contro le delibere degli organi collegiali è previsto ricorso in unica istanza al Rettore, che decide entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Online del relativo Decreto Rettorale di emanazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento degli Studenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 055734/19 del 15/07/2019; si intende altresì abrogato il Regolamento delle attività didattiche in modalità e-learning emanato con Decreto Rettorale n. 020619/07 del 04/12/2007.

3. Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione a partire dall'anno accademico 2023/2024, fatto salvo che per le fattispecie che, in riferimento al predetto anno accademico, siano già state definite dai competenti Organi sulla base di previgenti disposizioni regolamentari. Al ricorrere di tale ipotesi, le richiamate previgenti disposizioni regolamentari si intendono pertanto ancora applicabili alle determinazioni già assunte dai competenti Organi e agli atti ad esse conseguenti.

4. La disposizione di cui all'art.30 co. 3 del presente Regolamento, relativa al conteggio con il valore di 31 - ai fini del calcolo della media finale - degli esami nei quali lo studente ha ottenuto votazione con lode, si applica a partire dalla prima sessione di conseguimento del titolo relativa all'anno accademico 2023/2024.

5. Le norme del presente Regolamento valgono per quanto non disciplinato da norme di legge o di Statuto.

Art. 42 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti.

Art. 43 - Norma finale

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo, anche con comunicazioni specifiche tramite il sito d'Ateneo.